

TI_GERICHTE 52.2019.101 vom 20. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.101

FR: TI_GERICHTE 52.2019.101 du 20 décembre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2019.101 del 20 dicembre 2017

Regeste

Non applicabilità della LIT alla Commissione di disciplina degli avvocati

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100). Nella misura in cui è presentato da RI 2, la cui legittimazione attiva è data (art. 65 cpv. 1 LPAm), l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Va subito precisato che oggetto della presente procedura è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se a torto o a ragione la CC-PDT ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti richiesti. Ogni domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile.

E. 1.2

Stante la mancata ratifica da parte del co-curatore di rappresentanza, nominato con il compito in particolare di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi, in quanto presentato da RI 1 il ricorso è irricevibile (cfr. STA 52.2020.257 del 23 settembre 2020).

E. 2

Preliminarmente l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compresi gli infrascritti, va respinto essendo manifestamente infondato, siccome basato su argomenti generici e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Di conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione della Corte, il presente giudizio emanando da giudici facenti parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c).

E. 3

L'insorgente censura davanti a questa Corte la composizione della CC-PDT. La motivazione a sostegno di questa richiesta è confusa. Non è dato infatti di vedere alcuna irregolarità. Innanzitutto essa è conforme a quanto stabilito dall'art. 31 cpv. 2 della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100), secondo sui

l'organo si compone di cinque membri compreso un magistrato o ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza. In secondo luogo, nessuna norma (nemmeno quelle invocate a torto dall'insorgente, che ne travisa la portata) impediva ai membri che la componevano al momento del giudizio di farvi parte.

E. 4.1

A norma dell'art. 2 della LIT, la medesima legge si applica al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi (lett. a), al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b), alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza (lett. c), alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (lett. d) e agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico (lett. d).

E. 4.2

Secondo l'art. 7 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) la Commissione di disciplina è l'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Essa, soggiunge la norma (cpv. 2), esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA. La Commissione di disciplina si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale. La Commissione per l'avvocatura è, a sua volta, nominata dal Tribunale d'appello, che ne cura il segretariato (art. 4 LAvv).

E. 4.3

Ferme queste premesse, la decisione impugnata merita conferma. Infatti, la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 2 LIT; essa non appartiene a nessuna delle categorie di soggetti elencati dalla norma. Anche qualora si considerasse la Commissione disciplina alla stregua di un'autorità giudiziaria, come fatto dall'autorità di ricorso di prima istanza, l'esito non muterebbe: gli atti di un procedimento disciplinare aperto nei confronti di un avvocato non costituiscono documenti elaborati né nel quadro di un'attività amministrativa né di vigilanza, ma concernerebbero la sua attività giurisdizionale.

E. 5

Gli insorgenti hanno domandato una riduzione della tassa di giustizia. Nella misura in cui questa richiesta dovesse essere ritenuta alla stregua di una domanda di assistenza giudiziaria, essa andrebbe respinta già solo perché il gravame appariva sin da principio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

E. 6

Sulla scorta di queste considerazioni il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.